

REGOLAMENTO 25 novembre 2014, n. 8.

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2014 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5);
vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 2014;
vista la delibera della Giunta regionale n. 507 del 10 novembre 2014 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5)

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), di seguito denominata legge regionale, recante le norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.

Art. 2

Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) agricoltura sociale: l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati

con le pubbliche amministrazioni;

b) fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di una o più delle attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, è condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore per attivare relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente ad una o più attività, tra cui:

1) attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;

3) servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;

4) servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;

5) riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;

c) orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica affidati per la loro coltivazione e gestione a persone singole o associate, con finalità sociali, ludico-ricreative, educative e ambientali per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 3

Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania, denominato di seguito con il suo acronimo REFAS.

2. Il REFAS è istituito per favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Campania e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti.

3. Al REFAS sono iscritti i soggetti e le tipologie di imprese di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione interna regionale, costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale, da funzionari in servizio presso gli assessorati all'agricoltura e alle politiche sociali.

4. I componenti della commissione di cui al comma 3 sono designati dai rispettivi direttori generali.

5. La commissione si avvale della collaborazione funzionale delle strutture amministrative delle direzioni generali regionali competenti nelle materie trattate.

6. Le attività di segreteria a supporto della commissione sono assicurate dall'unità operativa dirigenziale di competenza della direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, che fornisce inoltre alla commissione anche il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento.

7. La commissione valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 che i richiedenti l'iscrizione al REFAS possiedono.

8. Il riconoscimento del titolo di fattoria sociale è valido fino ad eventuale revoca disposta dall'Amministrazione regionale, sulla base di rinuncia del soggetto iscritto al REFAS, oppure su decisione unilaterale della Regione in relazione all'accertamento del venir meno dei requisiti minimi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania

1. Possono iscriversi al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, in ragione delle diverse categorie cui i soggetti appartengono

e dei seguenti requisiti comuni:

- a) l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, delle strutture e delle aree destinate alle attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;
- c) il possesso delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
- d) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri che assicurino la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e il rispetto di principi etici, con responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore, come descritto dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
- e) l'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili, delimitando e segnalando le aree e le attrezzature a rischio, e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:

- a) i requisiti dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
- b) operare nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g), del decreto legislativo n. 155 del 2006;
- c) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:

- a) i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;
- b) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al metodo di produzione biologica, ovvero secondo i principi dettati dall'articolo 2, legge 3 febbraio 2011 n. 4 (Disposizioni di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);
- c) la conduzione delle attività della fattoria sociale anche in coerenza degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 36 della medesima legge regionale n. 11 del 2007;
- d) lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 della legge regionale.

4. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione all'albo degli enti e delle imprese sociali, cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti con budget di salute, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2012 n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);
- b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5

Domanda di iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania

1. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 inoltrano alla direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, corredata dalla documentazione prevista dai commi 2, 3 e 4, in ragione delle diverse categorie a cui i soggetti appartengono, e dalla seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta da un tecnico a tanto abilitato con descrizione dettagliata:
 - 1) degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree ove sono svolte le attività della fattoria sociale e loro individuazione catastale corredata dalle rispettive visure catastali
 - 2) delle attività esercitate, dell'ordinamento produttivo, dei criteri assunti per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e ambientale delle colture, della produzione lorda vendibile, dei destinatari coinvolti, delle finalità, dei risultati attesi, delle modalità di attuazione e delle professionalità impegnate;
 - 3) delle attività condotte a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali;
 - 4) dell'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli, anche a soggetti diversamente abili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante elaborati grafici di stato relativi ai locali e alle aree interessate dalle attività e delle modalità di delimitazione e di segnalazione delle aree e delle attrezzature a rischio;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
 - 1) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree ove sono svolte le attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
 - 1) di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - 2) il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, se presente, e la data di inizio delle attività esercitate;
 - 3) lo stato di vigenza e fallimentare;
- d) parere sanitario relativo alle aree e ai locali interessati alle attività.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
 - 1) di essere in possesso dei requisiti dell'impresa sociale di cui al d.lgs n. 155 del 2006, con particolare riguardo al contingente di lavoratori svantaggiati impiegati dall'impresa richiesto dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs n. 155 del 2006;
 - 2) il settore di utilità sociale, fra quelli previsti dalle lettere a), c), e), f), g) dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs n. 155 del 2006, nel quale l'impresa opera;
 - 3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento sociolavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;

2) di essere un operatore biologico iscritto al Sistema informativo biologico di cui al decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° febbraio 2012 n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico), ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ovvero di esercitare le attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, nel rispetto dei principi di produzione integrata dettati dalla l. n. 4/2011;

3) di svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge regionale;

4) attestazione dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale ove insiste l'impresa che accerta che la conduzione delle attività della fattoria sociale avviene in coerenza degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 36 della medesima legge regionale n. 11 del 2007.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) di essere iscritto all'albo delle imprese e degli enti cogestori dei piani terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) di cui alla deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2012 n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);

2) l'azienda sanitaria locale, l'ambito territoriale sociale, le attività realizzate e le aree diritti in cui si opera e il numero delle persone svantaggiate coinvolte nelle predette attività ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 483/2012;

3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento sociolavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 6

Responsabilità delle Fattorie sociali iscritte al REFAS

1. Per lo svolgimento delle attività esercitate la fattoria sociale ha le specifiche autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dai competenti Enti a tanto preposti.

2. L'iscrizione al REFAS non libera in alcun modo l'impresa dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte.

3. Il soggetto iscritto al REFAS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.

4. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto interessato fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), eventuali controdeduzioni.

5. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REFAS ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 7 *Controlli*

1. La Regione, attraverso i propri uffici di competenza, anche in collaborazione con altri Enti competenti per materia, si riserva in ogni momento, con preavviso, di effettuare controlli in loco presso le sedi dei soggetti iscritti al REFAS, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Per agevolare tale tipo di audit i funzionari incaricati si serviranno di apposita lista di controllo.
2. Il legale rappresentante o la persona da lui delegata è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo loro l'accesso alle sedi interessate, compresa quella della fattoria sociale.
3. Se dai risultati dei controlli si sono riscontrate irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione al REFAS, la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, stabilendo un termine congruo, per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità.
4. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro i termini indicati, l'ufficio stesso avvia la procedura di revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal REFAS.

Art. 8 *Registro regionale degli Orti Sociali della Campania*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), per favorire e promuovere le attività degli orti sociali in Campania, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.
2. Al REOS possono essere iscritti esclusivamente gli Enti pubblici proprietari o gestori dei terreni destinati ad orti sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), secondo le modalità di cui all'articolo 10.
3. La valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione al REOS è effettuata dalla commissione interna regionale di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 9 *Requisiti per l'iscrizione al REOS*

1. Per l'iscrizione al REOS gli Enti pubblici:
 - a) individuano i terreni da destinare ad orti sociali di cui hanno il possesso o la disponibilità;
 - b) regolamentano le modalità di assegnazione, di gestione e di conduzione del terreno, nel rispetto della legge e del presente regolamento;
 - c) provvedono all'assegnazione degli orti e si obbligano alla successiva comunicazione dei relativi provvedimenti al registro.

Art. 10 *Domanda per l'iscrizione al REOS*

1. Per l'iscrizione al REOS, gli Enti pubblici inoltrano alla Regione Campania – direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda completa della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici inerenti l'area interessata;
- b) relazione con l'indicazione:
 - 1) della denominazione e dei destinatari degli orti;
 - 2) delle modalità e della durata di affidamento;
 - 3) delle coltivazioni prevalenti praticate;
 - 4) delle tecniche di coltivazione adottate;
 - 5) delle eventuali collaborazioni e consulenze tecnico-agronomiche in atto o previste;
 - 6) delle attività formative e di aggiornamento tecnico svolte o previste dirette ai soggetti assegnatari degli orti;
 - 7) delle attività praticate per la promozione e l'organizzazione di eventi di aggregazione e socializzazione;
 - 8) delle attività di servizio garantite (manutenzione, vigilanza, pulizia delle aree comuni, smaltimento rifiuti, controllo, erogazione idrica, assicurazioni, ecc.).

Art. 11

Responsabilità dei soggetti pubblici iscritti al REOS

1. Il soggetto iscritto al REOS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.
2. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3; nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto richiedente dovrà far pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, eventuali controdeduzioni.
3. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REOS.
4. L'iscrizione al REOS non libera in alcun modo i soggetti di cui al comma 1 dagli obblighi di legge relativi alle attività svolte negli orti sociali.

Art. 12

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale in Campania

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto dall'assessore delegato all'agricoltura o suo rappresentante, che lo presiede e lo convoca, e da:
 - a) l'assessore delegato alle politiche sociali o suo rappresentante, con funzione di vice presidente;
 - b) due dirigenti o funzionari appartenenti alla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
 - c) due dirigenti o funzionari appartenenti alla direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;
 - d) tre rappresentanti per le organizzazioni professionali agricole regionali;
 - e) tre rappresentanti per gli organismi del terzo settore.
3. L'individuazione degli organismi di cui alle lettere d) ed e) cui chiedere le designazioni dei relativi rappresentanti è curata dalle strutture amministrative regionali competenti per le rispettive materie.
4. Gli scopi e le funzioni dell'Osservatorio sono quelli declinati nell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, che qui si richiamano integralmente.

5. La nomina dei componenti dell'Osservatorio avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. L'incarico ha durata triennale oppure decade a seguito dello scioglimento della Giunta Regionale.
6. All'atto dell'insediamento, l'Osservatorio nomina il segretario tra i dirigenti e i funzionari regionali componenti dello stesso.
7. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
8. L'Osservatorio presenta al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ordine alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale.
9. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative competenti in materia, a cui può chiedere informazioni e documentazione a corredo, sia pure nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza, identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.
10. Le attività a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.
11. Per la trattazione di specifici argomenti, il presidente, anche su proposta del vice presidente, può invitare alle riunioni dell'Osservatorio, in audizione, altri soggetti pubblici e privati, nonché enti di ricerca e istituti universitari.
12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e funzionali già previste a legislazione vigente.
13. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 13

Logotipo regionale e riserva d'uso della denominazione fattoria sociale

1. La Regione, attraverso le strutture amministrative competenti, promuove la realizzazione di un logotipo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle attività e delle produzioni agricole derivate dalle Fattorie sociali della Campania.
2. Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "Fattoria sociale", seguita dal nome, acronimo o denominazione dell'impresa.
3. Le caratteristiche tecniche e grafiche del logotipo sono definite unitamente al disciplinare d'uso adottato dalla Giunta regionale.
4. Il logotipo è di proprietà della Regione Campania che si riserva di registrarlo secondo le norme vigenti in materia.
5. Il logotipo è concesso in uso esclusivamente alle fattorie sociali iscritte al REFAS di cui all'articolo 3.
6. Gli Enti pubblici, per finalità di carattere istituzionale e promozionale, possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 14

Attività di informazione e promozione

1. La Regione promuove:
 - a) la diffusione e la conoscenza dell'agricoltura sociale, delle fattorie e degli orti sociali presenti sul territorio regionale e delle attività e dei servizi da essi offerti;
 - b) l'integrazione e la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, mediante la stipula di convenzioni o altri atti d'intesa, con il coinvolgimento attivo degli organismi operanti nel terzo settore, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni e degli enti pubblici locali;
 - c) la qualificazione dei servizi offerti attraverso la legge regionale e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare attraverso interventi innovativi nel campo dell'agricoltura sociale;

d) attraverso le proprie strutture di competenza la costituzione delle reti regionali, rispettivamente delle fattorie sociali e degli orti sociali, con funzione di promozione, informazione ed assistenza tecnica e metodologica ai soggetti appartenenti alle reti medesime.

2. Nell'ambito delle strategie di sviluppo e degli interventi volti a promuovere la filiera corta e il chilometro zero in agricoltura, la Regione promuove e favorisce la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

3. A cura della struttura amministrativa competente della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sull'agricoltura sociale recante:

- a) i dati statistici ed informativi provenienti dall'applicazione del presente regolamento, compresi i Registri di cui agli articoli 3 e 8;
- b) la composizione e l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 12;
- c) informazioni utili sugli eventuali regimi di aiuto previsti dalla normativa vigente nel campo dell'agricoltura sociale;
- d) le attività poste in essere dalla Regione e dagli altri soggetti referenti in materia;
- e) ogni altra comunicazione utile inerente l'agricoltura sociale.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese già iscritte nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 6 luglio 2007 (Definizioni delle caratteristiche funzionali della fattoria sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella regione Campania) e al decreto dirigenziale 28 aprile 2008, n. 145 (Istituzione del registro regionale delle fattorie sociali).

aprile 2008 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti e per comportamenti sistematici od occasionali non conformi alle norme vigenti da parte degli iscritti al REFAS e REOS.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 8 del 23 gennaio 2014 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa degli Assessori Daniela Nugnes ed Ermanno Russo.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 23 maggio 2014, con il n. 528 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione consiliare permanente per l'esame e alla VI Commissione consiliare permanente per il parere.

Approvata con osservazioni dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 settembre 2014.

Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 507 del 10 novembre 2014 recependo le osservazioni proposte dal Consiglio regionale.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5: "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)".

Articolo 3: "Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale."

"1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

- a) imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
 - 1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
 - 2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
 - 3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
- c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di

salute, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.”.

Note all'articolo 3.

Commi 1 e 3.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 3, comma 1 già citato nella nota all'articolo 2.

Articolo 4: “Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali.”.

“1. È istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.”.

Note all'articolo 4.

Commi 1, 2, 3 e 4.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 3 già citato nella nota all'articolo 2.

Comma 2, lettere a) e b) .

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155: “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118.”.

Articolo 2: “Utilità sociale.”.

Comma 1, lettere a), c), e), f) e g): “1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;”.

Comma 3, lettera a).*Codice Civile*

Articolo 2135: “Imprenditore agricolo.”.

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

Comma 3, lettera b).

Legge 3 febbraio 2011, n. 4: “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.”.

Articolo 2: “Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.”.

“1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».

2. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di evitare che siano indotti in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.

3. È istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico

segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.

5. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

- a) il regime e le modalità di gestione del Sistema;
- b) la disciplina produttiva;
- c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
- d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 6 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

8. Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

9. All'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Comma 3, lettera c).

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328."

Articolo 21: "Il piano di zona di ambito territoriale."

"1. Il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell' articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.

2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all'articolo 18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione entro venti giorni dalla adozione per le verifiche di conformità di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 8. In caso di rilevata difformità, la Regione ne dà comunicazione, a secondo della forma associativa prescelta, al comune capofila, al consorzio o all'unione di comuni dell'ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con l'indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Le modificazioni e le integrazioni al piano di zona devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevata difformità. Se le richieste modificazioni e integrazioni non superano i rilievi formulati dalla Regione o nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione delle modificazioni e integrazioni al piano di zona, la Regione provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina recata dall'articolo 47.

3. Costituiscono allegati al piano di zona, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 2, articolo 24, comma 2 e articolo 41, comma 3.

4. Il piano di zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema

integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine, in particolare, definisce:

- a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;
- d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;
- e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;
- f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;
- g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;
- h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale di cui all'articolo 25.

5. Il piano di zona di ambito persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;
- b) garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;
- c) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
- d) favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

6. La Regione assume il piano di zona quale progetto integrato e individua, nei programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli articoli 49 e seguenti, finalizzate alla sua realizzazione."

Articolo 27: "Le aree di intervento."

"1. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.

2. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a:

- a) responsabilità familiari;
- b) donne in difficoltà;
- c) diritti dei minori;
- d) persone anziane;
- e) contrasto alle povertà;
- f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;
- g) dipendenze;
- h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;
- i) immigrati;
- l) salute mentale;
- m) sostegno alla maternità.

3. La Regione istituisce per ciascuna area d'intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

Articolo 28: “Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.”.

"1. La Regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:

- a) sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;
- b) sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
- c) promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;
- d) sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell'affidamento e dell'adozione;
- e) tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;
- f) promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell'area penale;
- g) contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;
- h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."

Articolo 29: “Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà.”.

"1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:

- a) favorire e migliorare l'accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;
- b) sostenere le donne che partoriscono in povertà o in solitudine, secondo le previsioni contenute nell'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;
- c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;
- d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù."

Articolo 30: “Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell'agio e dell'autonomia delle persone.”.

"1. La Regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare, in interventi per:

- a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- b) la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e di forme di auto-mutuo-aiuto;
- c) l'assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;
- d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;
- e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze al fine soprattutto di diffondere la consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti, con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il garante dei detenuti per agevolare il reinserimento sociale."

Articolo 31: “Le politiche per le persone anziane.”.

"1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:

- a) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale,

- la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
- b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
 - c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
 - d) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
 - e) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
 - f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;
 - g) l'intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;
 - h) l'impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;
 - i) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
 - l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognosi di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;
 - m) la continuità e l'integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate."

Articolo 32: "Le politiche per le persone con disabilità .".

"1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi.

2. Gli anziani ultrasessantacinquenni e le persone non autosufficienti che necessitano di un alto grado di assistenza tutelare e di un basso livello di assistenza sanitaria possono essere ospitati nelle strutture tutelari per persone non autosufficienti, al fine di:

- a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;
- b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all'accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interdependente;
- c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;
- d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell'offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari."

Articolo 33: "Le politiche di contrasto alle povertà .".

"1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà. Essi rispondono alla finalità di:

- a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
- b) favorire l'accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
- c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore;
- d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema.

2. La Regione promuove l'integrazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004,

n. 2, con il sistema territoriale di servizi e interventi sociali.

3. La Regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l'accoglienza e l'inserimento sociale.

4. Le misure di inserimento sono immediatamente revocate se il beneficiario ha ottenuto fraudolentemente le erogazioni ovvero si è reso responsabile della commissione di delitti."

Articolo 34: "Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale."

"1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base dei seguenti criteri:

- a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;
- b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
- c) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;
- d) promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso."

Articolo 35: "Le politiche per gli immigrati."

"1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:

- a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione;
- b) realizzare interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;
- χ) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza."

Articolo 36: "Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico."

"1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle persone con disagio psichico, al fine di:

- a) rimuovere ogni forma di stigma che limita o ostacola il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;
- b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento nel tessuto produttivo e nei normali circuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;
- c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico e promuovere forme di auto-aiuto."

Note all'articolo 5.

Commi 1, lettere b), c), 2 lettera a), 3, lettera a) e 4 lettera a).

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."

Articolo 46: "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni."

"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;

- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”.

Articolo 47: “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.”.

“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

Comma 2, lettera a), punti 1 e 2.

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 4.

Articolo 2, comma 1, lettere a), c), e), f) e g) già citate nella nota al comma 2 dell'articolo 4.

Articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5: “2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.".

Comma 3, lettera a), punto 2.

Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007: “Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.".

Articolo 28: “Adesione al sistema di controllo.”.

“1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;

b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo."

Comma 3, lettera a), punto 3.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 3 già citati nella nota all'articolo 2.

Comma 3, lettera a), punto 4.

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 già citata nella nota all'articolo 2, comma 3, lettera c).

Articoli 21 e da 27 a 36 già citati nella nota all'articolo 2, comma 3, lettera c).

Note all'articolo 6.

Comma 4.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Articolo 8: "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento."

"1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista."

Note all'articolo 8.

Comma 1.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 3 già citato nella nota all'articolo 2.

Articolo 4 già citato nella nota all'articolo 3.

Note all'articolo 11.

Comma 2.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 6.

Articolo 8 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 6.

Note all'articolo 12.

Commi 1, 4 e 5.

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 5: “Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.”.

“1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;
- d) promuovere studi e ricerche;
- e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.

4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 6.”.

Note all'articolo 14.

Comma 1, lettera b).

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 3, comma 1 già citato nella nota all'articolo 2.

Note all'articolo 15.

Comma 1.

Decreto Dirigenziale 28 aprile 2008, n. 145: “Istituzione del registro regionale delle fattorie sociali.”.